



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T

Istituto Tecnico Economico RGTD00801N - Istituto Tecnico Agrario RGTA008017

Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera RGRH00801G

Tel. 0932/831962 - Email: rgis00800b@istruzione.it - Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutocataudella.edu.it

I.I.S. "Q.CATAUDELLA" - Scicli (Rg)

Prot. 0007950 del 18/09/2026

II-5 (Uscita)

Scicli, 18/09/2026

CIRCOLARE N. 29

Ai Docenti

Al Personale A.T.A.

Al Dsga e all'Ufficio personale

Al Sito web (Circolari)

Al Registro elettronico

SEDE

Oggetto: ATTIVITÀ A FAVORE DI ENTI E SOCIETÀ SPORTIVE.

Sintesi delle disposizioni

Il D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120 in tema di enti e lavoratori sportivi ha introdotto modifiche ai precedenti DD.LLggss 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport introdotta dalla Legge delega n. 86/2019.

Ai fini della disciplina delle incompatibilità, si segnala quanto previsto dall'art. 25, comma 6 del D.Lgs 26/2021, come modificato dal comma 17 dell'art 1 del D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120:

a) Il volontariato sportivo:

Le Associazioni e gli Enti Sportivi possono avvalersi per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di volontari, le cui prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo.

Possono rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza, anche a seguito di autocertificazione, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammesso il rimborso.

I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, fra le quali le scuole, possono prestare attività come volontari per le Associazioni e gli Enti Sportivi fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione** alla Pubblica Amministrazione di competenza.

b) Il lavoro sportivo:

Qualora l'attività rientri nell'ambito del "lavoro sportivo" possono verificarsi due casi:

- se prevede un compenso fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, è sufficiente la **comunicazione preventiva** (ai sensi dell'art. 53 comma 6, lettera f-ter del D.Lgs. 165/2001;
- se prevede un compenso superiore ai 5.000 euro annui, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni potranno svolgere la loro attività solo dietro **autorizzazione** dell'Amministrazione di appartenenza che

potrà rilasciarla o rigettarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, basandosi su criteri stabiliti con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport. Superati i 30 giorni dalla presentazione della richiesta, qualora non intervenga il rilascio dell'autorizzazione né il rigetto dell'istanza, si applica il principio del silenzio assenso (la richiesta si intende accettata).

I parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni pubbliche (fra le quali anche le scuole) sono stati stabiliti con Decreto Ministeriale del 10 novembre 2023, adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per lo Sport e i giovani:

- Le Pubbliche Amministrazioni titolari del rapporto di lavoro dovranno autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni: -
 - Assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, tenendo presente la qualifica, la posizione professionale e le attività assegnate.
 - Insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.
- L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione, non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
- Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l'attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
- Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

Alcune osservazioni per quanto riguarda la scuola:

- Le norme sulle attività per enti e società sportive rivestono il ruolo di *lex specialis* che disciplina il settore.
- È del tutto irrilevante la natura del contratto sportivo, che può essere subordinato, autonomo, co.co.co. o occasionale.
- Sostanzialmente, il provvedimento limita a 9 ore settimanali il lavoro sportivo da parte dei docenti di educazione fisica della secondaria e a 11 ore settimanali per i docenti di educazione motoria della primaria a tempo pieno.
- Il docente valuterà l'opportunità di svolgere il lavoro sportivo contestualmente alla prestazione di lavoro presso la scuola, anche alla luce dei principi del Codice di comportamento del pubblico dipendente e si asterrà dallo svolgimento della stessa laddove ravvisi conflitti, anche solo potenziali, di interesse o, comunque, una compromissione della sua imparzialità, obiettività e indipendenza.
- Le autorizzazioni ai docenti hanno validità per l'intero l'anno scolastico. Resta salva la facoltà da parte del Dirigente Scolastico di revocare l'autorizzazione in corso d'anno, quando il dipendente non assolve a tutti i suoi doveri o comprometta la sua imparzialità, obiettività e indipendenza.

Modalità di presentazione della domanda

Vanno presentate all'ufficio Personale delle Segreterie:

- la comunicazione di svolgere l'attività di volontario sportivo (Allegato C);
- la richiesta di autorizzazione a svolgere l'attività di lavoratore sportivo (Allegato D).

In quest'ultimo caso scuola ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi e rilasciare l'autorizzazione.

Superati i 30 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia pervenuta risposta, si applica il principio del silenzio assenso (la richiesta si intende accettata).

In caso di diniego ha l'obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, novellato dall'art. 6 della Legge n. 15/2005.

Comunicazione alla Funzione Pubblica (Anagrafe delle Prestazioni)

La legge 190/2012 ha modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001: la norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi (Anagrafe delle Prestazioni).

Conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni

Ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.Lgs. 165/2001, se l'attività svolta dal dipendente e ricadente nei casi sopra indicati viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico si applica la risoluzione del contratto e l'applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità.

Personale in regime di part time non superiore al 50% dell'orario

Ai sensi dell'art. 1, commi da 57 a 61 della L. 662 del 23/12/1996, i dipendenti in regime di part time fino al 50% dell'orario possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (ma non con una Amministrazione Pubblica) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Sono comunque tenuti a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena decadenza dall'impiego (art. 1, c. 61, L. 662/1996) all'Ufficio Personale della Segreteria.

La pubblicazione del provvedimento al sito web e sul registro elettronico ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. **Vincenzo Giannone**